

## **LA MANOVRA D'ESTATE** **IL DECRETO LEGGE**

- Il testo del decreto legge 112 del 2008, entrato in vigore il 25 giugno
- La guida alla lettura al provvedimento, con i commenti articolo per articolo

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## SOMMARIO

- 35 Articolo 60** - Missioni di spesa e monitoraggio della Finanza pubblica
- 36 Articolo 61** - Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
- 37 Articolo 62** - Contenimento dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali
- 37 Articolo 63** - Esigenze prioritarie
- 39 Articolo 64** - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
- 40 Articolo 65** - Forze armate
- 40 Articolo 66** - Turn Over
- 42 Articolo 67** - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi
- 44 Articolo 68** - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
- 45 Articolo 69** - Progressione triennale
- 45 Articolo 70** - Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
- 45 Articolo 71** - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- 46 Articolo 72** - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
- 47 Articolo 73** - Part time
- 48 Articolo 74** - Riduzione degli assetti organizzativi
- 48 Articolo 75** - Autorità indipendenti
- 49 Articolo 76** - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
- 50 Articolo 77** - Patto di stabilità interno
- 50 Articolo 78** - Disposizioni urgenti per Roma capitale
- 51 Articolo 79** - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
- 52 Articolo 80** - Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
- 52 Articolo 81** - Settori petrolifero e del gas
- 57 Articolo 82** - Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative
- 60 Articolo 83** - Efficienza dell'amministrazione finanziaria
- 64 Articolo 84** - Copertura finanziaria
- 64 Articolo 85** - Entrata in vigore

## DOSSIER ONLINE

**LA MANOVRA ECONOMICA**  
L'Abc del decreto  
per orientarsi  
tra i diversi temi

■ C'è un po' di tutto nel decreto legge 112/08, in vigore da mercoledì 25 giugno: dalla Robin Hood Tax alla card per i meno abbienti, dall'energia alle semplificazioni. Per orientarsi tra i temi, sul sito internet del Sole 24 Ore è disponibile il nuovo Abc al decreto, in 118 voci

## GUIDA AI COMMIA CURA DI:

Dario Aquaro, Laura Cavestri, Saverio Fossati, Alessandro Galimberti, Valentina Maglione, Giovanni Negri, Marco Peruzzi, Federico Simonelli

# Le imposte per banche e petrolieri e gli interventi contro l'evasione

**Concludiamo la pubblicazione del testo del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, con le «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». Il decreto legge è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 25 giugno (Supplemento ordinario n. 152) ed è in vigore dalla stessa data. La prima parte del decreto legge è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri.**

## TITOLO III

Stabilizzazione della finanza pubblica

### Capo I

Bilancio dello Stato

#### ARTICOLO 60

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

**1.** Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n.1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

**2.** Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

**3.** Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra i relativi programmi, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative re-

lative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. È consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziati per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

**4.** Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri interessati, entro la prima decade del mese di settembre 2008, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.

**5.** In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

**6.** Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzia l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono

## La guida

**Articolo 60. Tagli alla spesa pubblica.** Tagli alle doti finanziarie di ciascun ministero per il triennio 2009-2011. Fanno eccezione le spese per stipendi, assegni, pensioni, interessi, le poste correttive e compensative delle entrate, i trasferimenti a favore degli enti territoriali e delle università, le risorse per la ricerca, per il 5 per mille o che dipendono da parametri fissati dalla legge o da accordi internazionali. I ministri possono rimodulare le spese tra i vari programmi delle missioni: consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi nel limite del 10% degli stanziamenti. Le proposte di rimodulazione devono essere comunicate alla Ragioneria dello Stato entro il 10 settembre. In generale, nel disegno di legge di bilancio o con decreti del ministro dell'Economia, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuna missione. Le variazioni tra le spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento. La relazione sullo stato della spesa, trasmessa da ciascun ministro alle Camere, è differita, per il 2008, dal 15 giugno al 30 settembre

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 60 (segue). Tagli alla spesa pubblica.** Ogni disposizione che comporti nuove o maggiori spese è coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato della Pa. Il fondo per reintegrare i programmi di spesa è integrato di 100 milioni per il 2009 e di 300 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per il 2009 non si applica l'obbligo di accantonare e rendere indisponibile l'importo (4,9 miliardi) deciso dalla Finanziaria 2007. L'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotto di 170 milioni a partire dal 2009. Il finanziamento nel settore dell'industria nazionale ad alto contenuto tecnologico per i programmi di difesa nazionale è ridotto di 183 milioni per il 2009. La mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della spesa, che fa rischiare di non rispettare le previsioni, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Il funzionario risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti, anche dovuto alla mancata adozione di provvedimenti tempestivi. Dal 2009, le amministrazioni dello Stato, eccetto il comparto della sicurezza, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base

consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

**7.** Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e di patto di crescita e stabilità, ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese è coperta con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

**8.** Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

**9.** Il ministro dell'Economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**10.** Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

**11.** L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

**12.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.

**13.** All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».

**14.** Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché dalle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

**15.** Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

**ARTICOLO 61****Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei Conti**

**1.** Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con il presidente della Corte, anche a richiesta delle competenti commissioni dei Consigli regionali, possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali.

**2.** Ove accerti gravi irregolarità: o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione regionale di controllo, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziante sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate.

**3.** Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al ministro dell'Economia e delle finanze.

**4.** Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi esecutivi competenti nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo e ne dà notizia all'amministrazione competente ed al ministro dell'Economia e delle finanze.

**5.** L'amministrazione competente ha obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.

**ARTICOLO 62****Contenimento dell'indebitamento delle Regioni e degli Enti locali**

**1.** Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attra-

verso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**2.** Il ministro dell'Economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.

**3.** Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del presente articolo.

**ARTICOLO 63****Esigenze prioritarie**

**1.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle finanze.

**2.** La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.

**3.** In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del ministero della Pubblica Istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.

**4.** Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del contributo.

**La guida**

**Articolo 61. Corte dei conti.** Le sezioni regionali della Corte dei conti, anche a richiesta delle commissioni dei Consigli regionali, possono monitorare le gestioni in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali. Se riscontrano gravi irregolarità, possono intimare agli organi amministrativi di sospendere gli impegni di somme già stanziante e i pagamenti. Se nel corso di un controllo emergono gravi ritardi nella realizzazione dei piani o nell'erogazione di spese, la Corte accerta le cause di ordine finanziario in contraddittorio con l'amministrazione; l'amministrazione deve adeguarsi

**Articolo 62. Stop ai derivati.** Le regioni, gli enti locali e le province autonome di Trento e Bolzano non possono stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati fino all'entrata in vigore del regolamento che l'Economia emanerà per individuare i contratti ammessi

**Articolo 63. Interventi di spesa.** La spesa di 1 miliardo per finanziare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace è incrementata di 90 milioni. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 200 milioni nel 2008. Stanziati 300 milioni nel 2008 per il funzionamento delle Ferrovie dello Stato

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 63 (segue).**

**Interventi di spesa.** Anas Spa, per far fronte alle obbligazioni già assunte, può utilizzare in via di anticipazione le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, da reintegrare entro il 31 dicembre 2008. Il Fondo per l'occupazione è incrementato di 700 milioni per il 2009. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato di 300 milioni per il 2009. È costituito un fondo per finanziare le proroghe delle agevolazioni fiscali, con una dotazione di 500 milioni il 2009. Le risorse di 450 milioni annui a favore del Coni sono prorogate fino all'anno 2011. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è integrato di 500 milioni per il 2008 e di 2.740 milioni dal 2009. L'Inail è autorizzato a investire in infrastrutture di interesse regionale fino a 75 milioni nel 2008, e comunque nel limite del 7% dei fondi disponibili. È istituito un Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto locale, con una dotazione di 113 milioni per il 2008, 130 milioni per il 2009, e 110 milioni annui per il 2010 e il 2011; le risorse sono ripartite con decreto del ministro delle Infrastrutture: nel triennio 2008-2011 le risorse sono ripartite in pari misura tra le varie finalità, mentre dal 2011 si terrà conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale

**5.** Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi progressivi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società Anas Spa è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

**6.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

**7.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

**8.** Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.

**9.** All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».

**10.** Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**11.** All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istitu-

to nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.».

**12.** Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

**13.** La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del ministro delle Infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

**Capo II****Contenimento della spesa per il pubblico impiego****ARTICOLO 64****Disposizioni in materia di organizzazione scolastica**

**1.** Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.

**2.** Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17% per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**3.** Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti a una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

**4.** Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
- b) ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
- e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e Ata, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
- f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.

**5.** I dirigenti del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

**6.** Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

**7.** Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e al ministero dell'Economia e delle finanze, con decreto del presidente del Consi-

**La guida****Articolo 64.**

**Organizzazione scolastica.** A partire dall'anno scolastico 2009/2010 ed entro il 2011/2012 sarà aumentato di un punto percentuale il rapporto alunni/docenti. È prevista anche una riduzione pari al 17% della dotazione organica di bidelli, personale di segreteria e tecnici di laboratorio. Il ministro dell'Istruzione predispone nei prossimi 45 giorni un piano programmatico per la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali. Con regolamenti da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'Istruzione provvede, inoltre, alla revisione dell'assetto organizzativo e didattico, attraverso l'accorpamento delle classi di concorso, la modifica dei piani di studio, dei quadri orari, della formazione delle classi e della didattica della scuola primaria. I dirigenti della Scuola devono cooperare ai fini della razionalizzazione: il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale. I commi dal 6 al 9 si concentrano invece sulle economie di spesa. Devono relinarsi economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni per l'anno 2009, a 1.650 milioni per il 2010, a 2.538 milioni per il 2011, e a 3.188 milioni a partire dal 2012

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 64 (segue).****Organizzazione scolastica.**

Per monitorare la realizzazione degli obiettivi finanziari previsti, è costituito un comitato di verifica tecnico-finanziaria, cui non spetta alcun compenso né rimborso spese. Il 30% delle economie di spesa è destinato, a partire dal 2010, a incrementare le risorse contrattuali del personale della Scuola

**Articolo 65. Forze armate.**

Gli oneri previsti per le Forze armate sono ridotti del 7% per l'anno 2009. Dal 2010 la riduzione sarà del 40% e la parte eccedente il 7% potrà essere conseguita anche mediante risparmi predisposti dal ministero della Difesa in altri settori di spesa. Ne devono derivare, dal 2010, economie di spesa non inferiori a 304 milioni

**Articolo 66. Turn over.**

Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, possono procedere solo per il 2008 (e non anche per il 2009, come previsto dalla Finanziaria 2007) all'assunzione di personale a tempo indeterminato, per una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Nel 2009 il limite scende al 10 per cento. Per quanto riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, la spesa per il 2008 non deve eccedere il 40 per cento. Nel 2009, invece, questo limite è portato al 10 per cento

glio dei ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del ministero dell'Economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

**8.** Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 62, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**9.** Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, a incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

**ARTICOLO 65****Forze armate**

**1.** In coerenza al processo di revisione organizzativa del ministero della Difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicem-

bre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.

**2.** A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal ministero della Difesa in altri settori di spesa.

**3.** Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.

**ARTICOLO 66****Turn over**

**1.** Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

**2.** All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

**3.** Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

**4.** All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

**5.** Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

**6.** L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

**7.** Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

**8.** Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**9.** Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corri-

spondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».

**10.** Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.

**11.** I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

**12.** All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

**13.** Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010 di 417 milioni di euro per l'anno 2011 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

## La guida

**Articolo 66 (segue). Turn over.** Per il 2008 e il 2009, in ogni caso, il numero delle persone da assumere o stabilizzare per ciascuna amministrazione non può superare il 10% di quanti sono usciti dal lavoro nell'anno precedente. Nel 2008 si potrà assumere ulteriore personale a tempo indeterminato, con un limite di spesa annua di 75 milioni. Per finanziare le assunzioni è istituito un fondo di 25 milioni per il 2008 e di 75 milioni dal 2009. Nel 2010 e nel 2011, invece, le amministrazioni assumono a tempo indeterminato per una spesa pari al 20% di quella relativa ai dipendenti usciti l'anno precedente. Per il 2012, il limite sale al 50%. Il numero degli assunti non può comunque eccedere, per il 2010 e il 2011, il 20% e, per il 2012, il 50% di quanti hanno cessato l'anno precedente. I limiti fissati per il 2009-2012 si applicano anche a magistrati, avvocati, procuratori e diplomatici, ma non alle categorie protette e a quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze armate. Dal 2013, le amministrazioni assumono a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dell'anno precedente. Nelle università, al periodo 2009-2011, si applica il tetto del 20% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Lo stesso limite si applica, nel 2009, per la stabilizzazione del personale

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 66 (segue). Turnover.**

Per il triennio 2010-2012, gli enti di ricerca possono assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. In ogni caso, il numero delle persone assunte ogni anno non deve superare quello di quanti hanno cessato l'anno precedente

**Articolo 67.****Contrattazione integrativa.**

Sono ridotte del 10% le risorse per combattere l'evasione fiscale. Venti milioni di euro sono destinati al fondo di assistenza per finanziari. Disapplicate per il 2009 le norme sul finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, elencate nell'Allegato B (pubblicato a pagina 64 di questo inserto). Dal 2010 sono ridotte del 20% le risorse per la contrattazione integrativa. Introdotti nuovi criteri per la verifica degli obiettivi istituzionali. Le regole si applicano anche alle altre amministrazioni statali, agenzie, agenzie fiscali, enti di ricerca. Le somme tagliate devono essere restituite dagli enti al bilancio dello Stato. Gli accordi integrativi non possono essere sottoscritti se non c'è certificazione positiva della Corte dei Conti. In tal caso si riapre la trattativa

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

**ARTICOLO 67****Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi**

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo dell'articolo 45 del decreto legislativo n.165 del 2001, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n.266.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1,

va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.»

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al presidente del Consiglio dei ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del presidente del Consiglio dei ministri. L'Aran provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative».

**8.** In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla corte dei Conti, tramite il ministero Economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

**9.** A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e

la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, il ministero Economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

**10.** La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanzia pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

**11.** Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

**12.** In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazio-

## La guida

**Articolo 67 (segue). Contrattazione integrativa.** Previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 31 maggio di ogni anno al ministero dell'Economia le informazioni specifiche sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. Il ministero dell'Economia integra le informazioni annualmente richieste con il modello di rilevazione inserendo una scheda con altre informazioni di interesse della Corte dei conti. La Corte dei conti utilizza le informazioni per il referto sul costo del lavoro e, se le spese eccedono i limiti fissati, introduce correttivi a livello di ente o di comparto. Salve altre responsabilità, le clausole esorbitanti sono immediatamente sospese. Gli integrativi devono essere poi pubblicati su internet per permettere il controllo a tutti i cittadini. In caso di violazioni, le amministrazioni responsabili si vedranno prescrivere il divieto di trattare

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 68. Riduzione della duplicazione di strutture.**

La norma interviene sull'obbligo di contenere le spese per comitati e commissioni dettato dal decreto 223/06: il decreto prevedeva che la presidenza del Consiglio, valutata l'utilità di un organismo, ne chiedesse la proroga. Ora si stabilisce che sono esclusi dalla proroga gli organismi istituiti prima del 30 giugno 2004 e finalizzati a particolari obiettivi, oltre a quelli non operativi da almeno due anni, o che duplichino funzioni di uffici dirigenziali di 1° e 2° livello dell'amministrazione. Se viene riconosciuta, con decreto del presidente del Consiglio, l'utilità di organismi collegiali, questi possono essere prorogati solo per due anni. Sono soppresse le strutture amministrative che svolgono attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione, che duplicano competenze di altre amministrazioni statali. In particolare scompaiono l'Alto commissariato contro la corruzione nella Pubblica amministrazione, quello per la lotta alla contraffazione e la commissione per l'inquadramento del personale già dipendente Nato

ne integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

**ARTICOLO 68****Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture**

**1.** Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato decreto legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

■ istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

■ istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

■ svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

**2.** Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli forfetari, ad onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare com-

ponenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

**3.** Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006.

**4.** La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto legge.

**5.** Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

**6.** In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

**7.** Le amministrazioni interessate trasmettono al dipartimento della Funzione pubblica ed al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

**8.** Gli organi delle strutture soppresse ai

sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le amministrazioni interessate trasmettono al ministero dell'Economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

### **ARTICOLO 69** **Progressione triennale**

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.

**2.** In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il ministero dell'Economia e delle finanze le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

### **ARTICOLO 70** **Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio**

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

**2.** Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ARTICOLO 71** **Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**

**1.** Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

**2.** Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

**3.** L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

## **La guida**

**Articolo 69. Dipendenti pubblici. Progressione degli stipendi.** Dal 1° gennaio 2009 la progressione economica sarà articolata in aumenti periodici triennali. I risparmi del sistema universitario (480 milioni fino al 2013) confluiranno nel bilancio dello Stato

**Articolo 70. Dipendenti pubblici. Riduzione delle pensioni di servizio.** Dal 1° gennaio 2009 alle infermità per causa di servizio riconosciute ai dipendenti pubblici non si potranno più sommare altri trattamenti economici previsti da leggi o altri accordi

**Articolo 71. Dipendenti pubblici. Assenze per malattia.** Stretta sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Nei primi dieci giorni di assenza ricevono il trattamento economico fondamentale, ma perdono le indennità e i trattamenti accessori. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dai contratti collettivi per gli infortuni sul lavoro, il ricovero in ospedale o le terapie salvavita. Le assenze di più di dieci giorni o comunque la seconda assenza per malattia nel corso dell'anno deve essere giustificata con un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Via ai controlli anche se l'assenza dura solo un giorno: le fasce orarie di reperibilità vanno dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 71 (segue).****Dipendenti pubblici.****Permessi retribuiti.**

I termini e le modalità per fruire delle assenze per permesso retribuito sono stabiliti dai contratti collettivi o dalle norme di settore. In via generale (tra le eccezioni, le assenze per maternità e per lutto) le assenze non sono equiparate alle presenze per la distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa

**Articolo 72. Dipendenti pubblici. Uscita anticipata dal lavoro.**

Dal 2009 al 2011 i dipendenti pubblici (esclusi quelli della scuola) possono chiedere, entro il 1° marzo di ogni anno, di essere esonerati dal servizio nei cinque anni che precedono la maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni e se entro l'anno raggiungono il requisito minimo di età. Nel periodo di esonero è garantito ai lavoratori un trattamento temporaneo pari al 50% di quello che avevano in servizio (che sale al 70% se si impegnano solo nel volontariato). Al momento del collocamento a riposo, riceveranno la stessa pensione che avrebbero avuto se fossero rimasti in servizio. Il trattamento temporaneo si può cumulare con altri redditi da lavoro autonomo o per collaborazioni e consulenze, purché non rese alla Pa. In base ai risparmi ottenuti, la Pa può procedere ad assunzioni in più rispetto a quelle consentite

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente a ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

**ARTICOLO 72****Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo**

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condi-

zione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della scuola.

2. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la misura il predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

**6.** Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell'Economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

**7.** All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».

**8.** Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

**9.** Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

**10.** I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

**11.** Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso

di sei mesi. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'Interno e della Difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

### **ARTICOLO 73** **Part time**

**1.** All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;

b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;

c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il ministro della Funzione pubblica e con il ministro del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e il ministro dell'Economia e delle finanze».

**2.** All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;

b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»;

c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.

## **La guida**

### **Articolo 72 (segue).**

#### **Dipendenti pubblici.**

#### **Permanenza al lavoro.**

I dipendenti pubblici che vogliono rimanere al lavoro oltre il limite per il collocamento a riposo devono presentare domanda tra i 24 e i 12 mesi prima. La Pa valuta se accogliere o no la richiesta. Sono fatte salve le permanenze al lavoro esistenti e quelle già decise e che partono prima del 31 dicembre 2008, ma la Pa rivede quelle già disposte e che partono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, mentre quelle in partenza dal 2010 decadono e i dipendenti devono presentare una nuova richiesta. Quando i dipendenti compiono l'anzianità contributiva massima di 40 anni, la Pa può risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi

### **Articolo 73. Dipendenti pubblici. Part time.**

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale non avviene più automaticamente dopo 60 giorni dalla domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione, che la può negare se reca pregiudizio (non più «grave pregiudizio») alla funzionalità dell'amministrazione. I risparmi che derivano dalla trasformazione dei contratti in part time sono utilizzati, al 70%, per la mobilità del personale delle amministrazioni che hanno già attivato i piani di mobilità

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 74. Dipendenti pubblici. Riduzione degli organici.**

Entro il 31 ottobre le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 20% i dirigenti di livello generale e del 15% quelli di livello non generale, del 10% il personale con compiti logistico-strumentali e di supporto e del 10% la spesa per il personale non dirigenziale. Le amministrazioni possono stipulare accordi per gestire in modo unitario le funzioni logistiche e strumentali, inclusa la gestione del personale, e l'utilizzo congiunto dei lavoratori presso le strutture centrali e periferiche. Sempre entro il 31 ottobre le amministrazioni statali rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale o, in alternativa, la riorganizzano. Per i ministeri, si tiene conto delle riduzioni già decise in attuazione della Finanziaria 2007. Nell'attesa che i provvedimenti di riduzione siano emanati, gli organici sono individuati in base ai posti coperti al 30 giugno 2008. Le amministrazioni che non si adeguano al piano di snellimento non possono fare nuove assunzioni

**ARTICOLO 74****Riduzione degli assetti organizzativi**

**1.** Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, ivi inclusa la presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

■ alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

■ all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

**2.** Ai fini dell'attuazione delle misure di

cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

**3.** Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**4.** Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministri si tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la presidenza del Consiglio dei ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

**5.** Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**6.** Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

**ARTICOLO 75****Autorità indipendenti**

**1.** Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero dell'Economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i 45 giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

**2.** Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno "ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.

#### **ARTICOLO 76**

##### **Spese di personale per gli enti locali e delle Camere di commercio**

**1.** All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».

**2.** L'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

**3.** L'articolo 82, comma 11, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

**4.** In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

**5.** Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

**6.** Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

## **La guida**

**Articolo 75. Autorità indipendenti.** In attesa della riforma decisa dalla Finanziaria 2008, le autorità indipendenti nei prossimi 45 giorni rivedono le politiche sul personale per contenere la spesa, mettono a punto dei piani di adeguamento e li inoltrano alla presidenza del Consiglio e al ministero dell'Economia. Inoltre, si stabilisce che il trattamento economico del personale stabilizzato in base alla Finanziaria 2007 sia quello di livello iniziale: l'anzianità maturata con i contratti a termine non è riconosciuta

#### **Articolo 76. Enti locali.**

Tra le spese per il personale che gli enti locali devono ridurre in base alla Finanziaria 2007 rientrano anche le spese per i co.co.co., la somministrazione di lavoro e gli incarichi a contratto. I gettoni di presenza sono pagati solo se il consigliere partecipa a consigli e commissioni. Sono vietate le assunzioni, anche di co.co.co., agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente. Gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono ridurre le spese di personale: i parametri saranno stabiliti con un Dpcm nei prossimi 90 giorni. Nell'attesa, gli enti che spendono almeno il 50% delle spese correnti per il personale non possono fare altre assunzioni

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 76 (segue).**

**Camere di commercio.** Il personale delle aziende speciali create dalle Camere di commercio può passare alle Camere di commercio solo affrontando un concorso e se l'ente può assumere in base alle norme vigenti

**Articolo 77. Patto di**

**stabilità.** Sono determinate le quote di fabbisogno e indebitamento netto 2009/2011 per regioni, province e comuni con più di 5 mila abitanti. Gli stanziamenti individuati possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle disposizioni legislative

**Articolo 78. Disposizioni per Roma capitale.**

Il sindaco di Roma, nominato Commissario straordinario per la situazione economico-finanziaria del comune con decreto del presidente del Consiglio, prepara un piano di rientro dell'indebitamento e nomina tre subcommissari, che non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione in godimento all'atto della nomina. Il piano di rientro viene presentato al Governo e assorbe tutte le obbligazioni contratte alla data di entrata in vigore del decreto. Il commissario, prima della presentazione, può però recedere dalle obbligazioni contratte dal comune entro tale data. Durante il periodo commissariale non si può procedere alla delibera di dissesto

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

8. Il personale delle aziende speciali create dalle Camere di commercio non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

**Capo III****Patto di stabilità interno****ARTICOLO 77****Patto di stabilità interno**

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso alla presente legge sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

**ARTICOLO 78****Disposizioni urgenti per Roma capitale**

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento,

anche contabile, di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del ministero dell'Interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del Comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2,

è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**5.** Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**6.** I decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni di sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'ente.

**7.** Ai fini dei commi precedenti, per il Comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

**8.** Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti Spa concede al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali a esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

## Capo IV

### Spesa sanitaria e per invalidità

#### ARTICOLO 79

##### Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

**1.** Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dalla lettera a), rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione e modifica dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dell'Intesa Stato-Regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli norme di efficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamica dei costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale.

**2.** Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 mi-

## La guida

**Articolo 78 (segue). Disposizioni per Roma capitale.** Slittano di sei mesi i termini per l'approvazione del rendiconto di esercizio 2007, per l'adozione della delibera sullo stato dell'attuazione dei programmi (articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 267/2000) e per l'assestamento di bilancio 2008. La Cassa depositi e prestiti Spa anticipa al comune di Roma 500 milioni

**Articolo 79. Sistema sanitario nazionale.** Le quote di finanziamento della Sanità sono fissate in 102.683 milioni per il 2009, 103.945 milioni per il 2010 e 106.265 milioni per il 2011. Le cifre comprendono gli ulteriori 50 milioni annui destinati all'ospedale Bambino Gesù. L'accesso alle integrazioni 2010 e 2011 è subordinato alla stipula di un'intesa fra Stato, regioni e province di Trento e Bolzano, che integra e modifica i precedenti accordi Stato-Regioni. Fissati gli incrementi di finanziamento 2009/2010 per gli accordi collettivi del biennio economico 2006/2007 relativi al personale del Servizio sanitario nazionale. La nomina a commissario *ad acta* per regioni inadempienti non è più incompatibile con gli incarichi istituzionali presso la regione stessa

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 80.****Accertamenti su**

**invalidità Inps.** L'Inps attua, durante tutto il 2009, un piano straordinario di verifica sui titolari di invalidità civile e procede ai relativi accertamenti. Chi non si presenta alla visita medica, senza fornire valida giustificazione, rischia la sospensione del pagamento. In questo caso, se l'invalido non fornisce idonee motivazioni circa la mancata visita, entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione, l'Inps procede alla revoca del beneficio economico. Se le giustificazioni addotte sono ritenute valide, viene comunicata una nuova data di visita medica, alla quale l'invalido non può sottrarsi, pena la perdita della provvidenza. Per ultrasessantenni, minori invalidi al 100% e soggetti con patologie irreversibili le visite sono domiciliari

**Articolo 81, commi 1-7.**

**Petrolieri. Nuova addizionale.** Tutta l'attività di estrazione nazionale di petrolio e gas realizzata dal 1° gennaio scorso è sottoposta a un'addizionale progressiva che si aggiunge all'attuale royalty del 7% dovuta allo Stato

lioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

**3.** All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso.

**ARTICOLO 80****Piano straordinario di verifica delle invalidità civili**

**1.** L'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

**2.** Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

**3.** Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'Inps dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'Inps provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasessantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione

dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

**4.** Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 2.

**5.** Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

**6.** Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'Inps nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'Inps medesimo.

**7.** Con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito dell'amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la Motorizzazione civile.

**TITOLO IV****Perequazione tributaria****Capo I****Misure fiscali.****Perequazione tributaria****ARTICOLO 81****Settori petrolifero e del gas**

**1.** Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel

comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.

**2.** Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia;

b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.

**3.** Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria con decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze.

**4.** Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:

a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:  
1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;

b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare:

1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per

ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento.

**5.** Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1.

**6.** Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.

**7.** All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.

**8.** A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.

**9.** Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto.

**10.** I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).

## La guida

**Articolo 81, commi 1-7 (segue). Petrolieri. Nuova addizionale.** Se il prezzo internazionale del greggio supera del 10% il valore di 55 dollari al barile, l'aliquota aggiuntiva è del 2,1% per la quota di scostamento del 10%, e dello 0,3% per l'incremento eccedente. Per il gas i valori sono rispettivamente dell'1,2% e dello 0,15% rispetto alla soglia prefissata per il metano con un criterio simile a quello del greggio. Per i prossimi anni le quotazioni di riferimento per l'olio e il gas saranno rideterminate da un decreto dell'Economia in base alla variazione annuale dei prezzi alla produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro

**Commi 8-15. Petrolieri. Acconto di novembre.** Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi: diventa obbligatorio versare a novembre, in acconto rispetto all'anno successivo, l'intera tassa corrisposta per l'ultimo esercizio

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 81. Commi 16-18. Petrolieri.**

**Aliquota Ires.** Addizionale del 5,5% sull'Ires per le imprese che fatturano più di 25 milioni l'anno nell'estrazione, raffinazione e commercializzazione di carburanti e gas metano, oltre che nella produzione e vendita di elettricità. L'addizionale si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso. Lo stesso articolo prevede poi una clausola "salva utenti" dal rischio di vedersi trasferire dagli operatori i maggiori oneri: il divieto di «traslare l'onere della maggiore imposta sui prezzi al consumo» è affidato alla vigilanza dell'Authority di settore

**11.** In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**12.** Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:

a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro;

b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

**13.** Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore è rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 11.

**14.** La stessa eccedenza di cui al comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:

a) le eccedenze nei confronti dei Comuni con quanto dovuto alle rispettive Regioni di appartenenza;

b) le eccedenze nei confronti delle Regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società.

**15.** Il credito di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14.

**16.** In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'au-

mento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

**17.** In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**18.** È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.

**19.** Al Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente:

«Articolo 92-bis. (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».

**20.** Le disposizioni di cui all'articolo 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**21.** Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

**22.** L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

**23.** Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui

redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggior valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

**24.** Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così

## La guida

**Articolo 81, commi 19-25. Petrolieri. Rimanenze.** Al via un'imposta sostitutiva del 16% sui valori latenti delle rimanenze per tutte le imprese petrolifere e del gas, quotate e non quotate, con ricavi oltre le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. L'imposta sostitutiva, ai fini Ires e Irap, che colpisce i valori prima esentasse, dovrà essere versata nel 2009, con il saldo delle imposte sui redditi relative all'esercizio 2008, in unica soluzione, oppure in tre rate, di cui due negli esercizi successivi con pagamento dell'interesse del 3 per cento. La base imponibile è costituita dai maggiori valori tra valutazione con il metodo Fifo o con quello del costo medio ponderato e valutazione Lifo, non più consentita. Il maggior valore assoggettato a imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo, ma fino al terzo esercizio successivo eventuali svalutazioni, normalmente deducibili in base alle norme fiscali, non sono deducibili fino a concorrenza del maggior valore assoggettato a imposta sostitutiva, ma determinano la sua riliquidazione

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 81, commi 26-28. Petrolieri.**

**Imposta sull'estrazione.** I titolari delle concessioni di esplorazione di petrolio e gas dovranno conferire allo Stato una somma corrispondente all'1% di ciò che avranno estratto dai giacimenti nazionali a partire dal 1° gennaio scorso

**Commi 29-31. Fondo per i meno abbienti.**

Viene istituito un fondo di solidarietà destinato a soddisfare le esigenze alimentari ed energetiche dei meno abbienti. Il Fondo sarà alimentato in parte dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione e in parte dal maggior gettito atteso dalla Robin tax sui petrolieri. Sarà un decreto dell'Economia a stabilire le modalità di utilizzo del Fondo

come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

**25.** L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del Codice civile.

**26.** Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

**27.** Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26.

**28.** Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

**29.** È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.

**30.** Il Fondo è alimentato:

- dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
- dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9 secondo periodo, del presente decreto;
- dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;
- con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed enti operanti in specie nel comparto energetico.

**31.** Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.

**32.** In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

**33.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, il ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare;
- l'ammontare del beneficio unitario;
- le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio.

**34.** Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il ministero dell'Economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei Spa.

**35.** Il ministero dell'Economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

- i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;
- il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della car-

ta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

**36.** Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal ministero dell'Economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

**37.** Il ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

**38.** Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.

#### **ARTICOLO 82**

##### **Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative**

**1.** All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo prece-

dente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.».

**2.** In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

**3.** Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».

**4.** In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

**5.** Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.

## **La guida**

### **Articolo 81, commi 32-38. Card alimentare.**

Una carta prepagata (dal valore di 400 euro) destinata all'acquisto di generi alimentari e all'ottenimento di forniture elettriche a prezzi scontati e finanziata dal nuovo Fondo di solidarietà per i meno abbienti. A beneficiare della card saranno, infatti, proprio questi ultimi: a un decreto dell'Economia, da emanare di concerto con il Lavoro, il compito di fissare i requisiti per ottenerla. Certa, invece, la data di partenza del provvedimento: non oltre il 30 settembre 2008

### **Articolo 82. Commi 1-5. Banche e assicurazioni. Base imponibile.**

Ampliata la base imponibile introducendo anche per aziende di credito e compagnie di assicurazione dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi, ai fini Ires e Irap. A decorrere dal periodo d'imposta in corso, infatti, si stabilisce che la deducibilità degli interessi passivi è al 97% e quindi si introduce una percentuale di indeducibilità pari al 3 per cento. A regime, tuttavia, la quota di indeducibilità sale al 4 per cento. Nell'ambito del consolidato nazionale la deducibilità è piena

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 82, commi 6-8.**

**Assicurazioni. Riserva sinistri.** Vengono introdotti nuovi limiti alla percentuale di deducibilità della variazione della riserva sinistri per le compagnie assicurative

**Commi 9-10. Banche e assicurazioni. Imposte.**

Aumentano le percentuali per l'acconto dell'imposta di bollo sui conti correnti e dell'imposta sulle assicurazioni. La quota da anticipare da parte delle banche passa dal 70 al 75% per il 2008, all'85% per il 2009 e al 95% per gli anni successivi

**Commi 11-13. Banche. Svalutazione dei crediti.**

Altra misura per le banche è la svalutazione dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti. Le nuove norme stabiliscono una riduzione dallo 0,40% allo 0,30%, per la percentuale di deducibilità delle svalutazioni del valore dei crediti risultanti in bilancio, per ciascun esercizio. L'ammontare eccedente questa quota viene considerato deducibile non più, come avviene oggi, in quote costanti per i nove esercizi successivi, ma si stabilisce che venga spalmato su 18 esercizi

**Commi 14 e 15. Banche. Locazione di immobili.**

Nei gruppi bancari la locazione di immobili è esente Iva, si applica normalmente l'imposta di registro. Modalità del versamento saranno definiti dal direttore delle Entrate

6. All'articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;

b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;

c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva sinistri».

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'articolo 106, comma 3, del Testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;

b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi».

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

14. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8, 8-bis, 8-ter e 27-quinquies, dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;

b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».

15. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisura-

ta ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.

**16.** Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».

**17.** A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.

**18.** L'imposta di cui al comma 17 è dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora:

a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto

legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;

b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.

**19.** La Società di gestione del risparmio verifica la condizione di cui alla lettera a) del comma 18 al momento dell'istituzione del fondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 18 è verificata costantemente dalla società di gestione del risparmio, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A tal fine in caso di cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla società di gestione del risparmio, entro 30 giorni dalla data dell'acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18, lettera b).

**20.** La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano.

**21.** Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».

**22.** All'articolo 73 del Testo unico delle im-

## La guida

**Articolo 82, comma 16. Banche. Iva.** Dal 2009 fine dell'esenzione Iva sulle attività di carattere ausiliario di gruppi bancari e consorzi (comprese società cooperative con funzioni consortili) costituiti tra banche nei confronti dei consorziati o dei soci

**Commi 17-22. Fondi immobiliari familiari.** Istituita da subito una patrimoniale dell'1% sul valore netto dei fondi immobiliari "familiari". Il pagamento entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per fondi immobiliari familiari si intendono quelli in cui i due terzi delle quote sono ripartiti tra parenti e affini. Stesso discorso se questi due terzi fanno capo a società controllate da un gruppo di familiari. Inoltre il prelievo sarà realizzato sui fondi immobiliari le cui quote sono possedute da meno di 10 persone. Previste eccezioni: i fondi immobiliari ad apporto, con meno di 10 partecipanti, esclusi dal prelievo se almeno il 50% delle quote sono detenute da Oicr (fondi comuni e Sicav), da forme di previdenza complementare od obbligatoria e da enti pubblici. Esclusi i soggetti esteri per i quali è in vigore una convenzione con il Paese di origine. Aumento tasse sui redditi da capitale da partecipazione con decorrenza immediata dal 12,5 al 20% per tutti i tipi di fondi immobiliari

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 82, commi 23 e 24. Stock option.**

Cancellata l'esenzione dall'Irpef per il plusvalore ottenuto. Ma solo per le stock option assegnate dall'entrata in vigore del decreto

**Commi 25-29. Stretta sulle coop.**

Le coop mutualistiche con un debito per finanziamenti contratti con i soci superiore a 50 milioni e superiore al patrimonio netto contabile devono devolvere il 5% dell'utile al fondo di solidarietà. La tassa è biennale: vale per gli utili nei bilanci relativi agli esercizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto e a quello successivo. Aumenta dal 12,5% al 20% la ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti dalle coop ai propri soci persone fisiche. La percentuale dell'utile d'esercizio accantonato a fondo di riserva indivisibile dalle coop di consumo cui non si applica l'esenzione Ires passa al 55%: la percentuale di esenzione dell'utile si riduce dal 70% al 45. La modifica decorre dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto: se ne deve tenere conto per la seconda o unica rata dell'acconto Ires

**Articolo 83, commi 1 e 2. Controlli sui non residenti.**

Inps e Entrate realizzeranno in convenzione un piano per verificare gli adempimenti fiscali e contributivi dei non residenti e di chi risiede in Italia da meno di cinque anni

poste sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti che detengono più del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.»

**23.** Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è abrogata.

**24.** La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**25.** Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 1, commi da 29 a 31 secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il ministro della Giustizia.

**26.** La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

**27.** Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:

«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati

alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.»

**28.** Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.»

**29.** In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

**ARTICOLO 83****Efficienza dell'Amministrazione finanziaria**

**1.** Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'Inps e l'agenzia delle Entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.

**2.** L'Inps e l'agenzia delle Entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

**3.** Nel triennio 2009-2011 l'agenzia delle Entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

**4.** All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il Dipartimento delle Finanze con cadenza semestrale fornisce ai Comuni, anche per il tramite dell'Associazione

nazionale dei Comuni Italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».

**5.** Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di Iva nazionale e comunitaria l'agenzia delle Entrate, l'agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;  
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;

c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

**6.** Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

**7.** Gli esiti delle attività svolte formano oggetto di apposite relazioni annuali al ministro dell'Economia e delle finanze.

**8.** Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del citato decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

**9.** Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

**10.** Coerentemente con quanto previsto

dall'articolo 33 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

**11.** Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni segnalano all'agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

**12.** Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il ministro dell'Economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## La guida

**Articolo 83, comma 3. Efficienza.** Nel 2009-2011 le Entrate dovranno migliorare del 10% la capacità operativa destinata alla lotta all'evasione fiscale

**Comma 4. Comuni anti-evasione.** Il Dipartimento fornirà ai Comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo derivante dagli accertamenti cui abbiano partecipato

**Commi 5-7. Iva.** Entrate, Dogane e Gdf collaboreranno per analizzare i fenomeni di evasione Iva e definire il contrasto, la prevenzione e il monitoraggio e invieranno relazioni annuali all'Economia; ci si attendono 660 milioni di recupero Iva nel triennio 2009-2011

**Commi 8-11. Redditometro.** Fra il 2009 e il 2011 si svolgeranno, in collaborazione con Gdf e Comuni, controlli straordinari sulla base della determinazione sintetica del reddito, usando le informazioni dell'anagrafe tributaria, specialmente nei confronti di chi non ha debito d'imposta. Si arriverà a 35 mila controlli nel 2011, con maggiori incassi fiscali per 240 milioni fra il 2009 e il 2011, più altri 740 per effetto della "dissuasione"

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 83, commi 12-14.**

**Agenzie fiscali.** I direttori delle agenzie fiscali potranno chiedere al ministro di far girare fra le agenzie i dirigenti generali di prima fascia. In caso i dirigenti si rifiutano, vengono dichiarati in esubero. I componenti del comitato di gestione delle agenzie (che saranno rinnovati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl) passano da sei a quattro e la nomina si apre agli esperti esterni

**Comma 15. Sogei.** Il Cda di Sogei è rinnovato entro il 30 giugno 2008; si chiarisce che l'azionista è il ministero dell'Economia

**Commi 16 e 17. Anagrafe residenti all'estero.**

Controllo incrociato Comuni-Entrate sui residenti all'estero, anche se iscritti dal 2006. Ai Comuni andrà il 30% delle maggiori imposte riscosse con i controlli

**Comma 18. Adesione ai verbali.**

Il contribuente potrà aderire anche ai verbali di constatazione (Pvc), che consentono l'emanazione di atti di accertamento parziali ai fini di imposte sui redditi e Iva. L'atto di accertamento parziale può essere emesso anche a fronte di verifiche generali. Il nuovo istituto stabilisce una particolare modalità di definizione: l'adesione riguarderà solo il contenuto integrale del Pvc e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale

**13.** All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;  
b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia.»

**14.** Al fine di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

**15.** Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto del presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del Codice civile.

**16.** Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'agenzia delle Entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'agenzia delle Entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al titolo IV del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

**17.** In fase di prima attuazione delle dispo-

sizioni introdotte dal comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei Comuni e dell'agenzia delle Entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei Comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

**18.** Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione) - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste.»

**19.** In funzione dell'attuazione del federa-

lismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

**20.** Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

**21.** All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorso tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorso tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione so-

no prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze.».

**22.** Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29.

**23.** All'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;

b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;

c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**24.** All'articolo 79, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».

**25.** È istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di indirizzo, consulenza, nonché di coordinamento informativo, anche mediante scambi di dati, con le principali imprese nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei settori dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonché nei settori di altri pubblici servizi.

**26.** Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di svilup-

## La guida

**Articolo 83, commi 19 e 20. Studi di settore.** Dal 2009 gli studi di settore vengono elaborati anche su base regionale o comunale. Le modalità di attuazione sono stabilite dal ministro dell'Economia con decreto: sarà previsto che l'elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013

**Commi 21 e 22. Rimborsi sui ruoli.** Le somme versate per errore in eccesso dal contribuente, rispetto a quelle iscritte a ruolo (nel 2008 circa 60 milioni), e non più richieste entro 30 giorni dalla comunicazione dell'agente della riscossione, saranno girate al Fondo per i ceti meno abbienti

**Comma 23. Garanzie sulla rateazione dei ruoli.** Non è più obbligatorio prestare fidejussione per rateizzare le imposte iscritte a ruolo. Il Fisco si attende così un incremento delle richieste di rateazione al posto dei fallimenti aziendali, con conseguente beneficio (anche se sul solo fabbisogno) di 50 milioni nel 2008 e 100 dal 2009 in poi

**Comma 24. Aste.** Il prezzo base all'incanto degli immobili esecutati per debiti con il Fisco è pari alla rendita catastale moltiplicata per tre

## LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

## La guida

**Articolo 83, commi 25-28. Tutela all'estero degli interessi nazionali in economia.**

Nasce, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia. Il Comitato ha compiti di indirizzo, consulenza e coordinamento informativo con le principali imprese nazionali che operano nei settori dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni e di altri pubblici servizi. Il Comitato deve anche studiare i fenomeni economici provocati dalla globalizzazione. La costituzione del Comitato, che sarà composto da non più di dieci membri, è demandata a un decreto del ministero dell'Economia

**Articolo 84. Copertura finanziaria.** La copertura delle maggiori spese previste dal decreto legge (1,5 miliardi nel 2008, 5,6 miliardi nel 2009, 4,2 nel 2010 e 4,5 nel 2011) è individuata nelle maggiori entrate attese dal decreto stesso

**Articolo 85. Entrata in vigore.** Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale»: vale a dire mercoledì 25 giugno

po, nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all'estero.

**27.** Il Comitato è composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.

**28.** Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita.

**Titolo V****Disposizioni finanziarie e finali****ARTICOLO 84**  
**Copertura finanziaria**

**1.** Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

**2.** Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**ARTICOLO 85**  
**Entrata in vigore**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**2 - Fine**

La prima parte è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri

## Allegato B

- Articolo 3, commi 143 e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
- Articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88
- L'ultimo periodo dell'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
- Articolo 2, comma 1-quater del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49
- Articolo 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88
- Articolo 1, commi 236 e 406, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Articolo 39-vicies semel, comma 42 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51
- Le parole da «e relative contrattazioni collettive» fino alla fine del periodo dell'Articolo 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362
- La lettera b) dell'articolo 263, comma 1, del Dpr 16 ottobre 1992, n. 495
- Le parole da «e del 50 per cento» fino alla fine del periodo del comma 5 dell'articolo 24, della legge 14 giugno 1989, n. 234
- Articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93
- Articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179
- Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366
- Articolo 1, commi 550, 551, 553 e 567 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Articolo 4 comma 11 del decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45
- Articolo 3, comma 148, legge 24 dicembre 2007, n. 244